



COMUNE DI MARACALAGONIS

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 03.09.2018	OGGETTO: ART. 194, COMMA. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO TORRE DELLE STELLE - ATTO DI PRECETTO PER SENTENZE RILASCIATE CON FORMULA ESECUTIVA.
-----------------------------	--

L'anno **duemiladiciotto** addì **tre** del mese di **settembre** alle ore **19,40** nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data **28/08/2018** prot. **11372**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica **straordinaria ed in prima convocazione**.

Presiede la seduta Pasquale Pedditzi nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

		P	A
1	Fadda Mario	X	
2	Contini Gregorio	X	
3	Corona Francesca	X	
4	Farci Basilio	X	
5	Fogli Ennio		X
6	Ghironi Sebastiano	X	
7	Melis Antonio	X	
8	Melis Elisabetta		X
9	Moderana Debora	X	

		P	A
10	Mudu Gianluca	X	
11	Pedditzi Pasquale	X	
12	Perra Mariangela	X	
13	Pinna Saverio	X	
14	Serra Francesco		X
15	Serra Giovanna Maria	X	
16	Uccheddu Maria Rita	X	
17	Usala Antonina	X	
	Totali:	14	3

Partecipa il Vicesegretario Comunale **Enrico Ollosu**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile del Servizio Giuridico, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 194 del D.Lgs 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio;

ACCERTATO che ai sensi del comma 1 del sopra citato articolo gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) Sentenze esecutive;
- b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni;
- c) Ricapitalizzazione di società di capitali;
- d) Procedure espropriative e di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 dell'articolo 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente.

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Giuridico, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatta in conformità a quanto previsto nella circolare del Ministero dell'Interno F.L. n.28/97 del 14.11.1997, dalla quale si evince che:

- in data 7.06.2018, è stato notificato per mezzo del servizio postale tramite raccomandata a/r, assunto al protocollo dell'Ente al n. 7640/2018, l'atto di pregetto con il quale è stato intimato il pagamento in favore del Condominio Torre delle Stelle della somma complessiva di euro 4.817,99 (quattromilaottocentodiciasette/99) scaturente, relativamente, dalla sentenza n. 64/2012 del 27.12.2012 emessa dal Giudice di Pace di Sinnai e n. 1430/2018 del 15.05.2018 2018 del Tribunale Civile di Cagliari, entrambe rilasciate con formula esecutiva, la prima l'11.02.2013 e la seconda in data 31.05.2018;
- a detta somma occorre aggiungere le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- detto debito è riconducibile all'ipotesi dell'art. 194, comma 1, lett a) del D. Lgs. 267/2000;

VERIFICATO CHE:

- in considerazione della tassatività dell'elencazione disposta dall'articolo 194 del TUEL, il debito di cui sopra rientra tra le tipologie per le quali può essere proposto il riconoscimento;
- il debito concretizza i requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità, in quanto ne viene determinato l'esatto ammontare.

QUANTIFICATO in euro 5.252,99 il debito complessivamente gravante in capo all'Ente, per effetto del riconoscimento ai sensi delle lettera a) dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di poter procedere in virtù di quanto riportato nella predetta relazione, al riconoscimento della legittimità del predetto debito;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si è conclusa favorevolmente per quanto riguarda la conformità all'art. 194 del D. Lgs. 267/2000;

PRECISATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 227 del Decreto Legislativo 267/2000, si procederà ad inviare il rendiconto recante i debiti fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;
- che è stato acquisito ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 267/2000 il parere del Revisore dei Conti (allegato alla presente) che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 1-bis del precitato articolo deve contenere *"un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione"*.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Giuridico, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente deliberazione;

VISTO

- l'art. 194, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante "riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio";
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

UDITO:

- l'illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Sindaco;
- la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia;
- il Presidente del Consiglio, il quale, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri, propone di passare alla votazione

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 (Fogli Ennio – Melis Elisabetta – Serra Francesco), astenuti n. 0, votanti n. 14, favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Contini Gregorio – Corona Francesca).

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI RICONOSCERE, per le ragioni indicate nella parte motivata in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio sotto riportato, rientrante nella fattispecie di cui alla lett. a) comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, meglio descritto nella relazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

CREDITORE	IMPORTO	ALLEGATI
Condominio Torre delle Stelle	Euro 4.817,99	Relazione e atto di precezzo
Agenzia delle Entrate	Euro 435,00	Relazione e atto di precezzo
	EURO 5.252,99	

DI DARE ATTO che le somme di cui sopra verranno impegnate in favore dei creditori, con apposita determinazione del responsabile del servizio e con imputazione della stessa sul competente capitolo di bilancio;

DI DARE DIRETTIVA al Servizio Giuridico di adottare i successivi atti d'impegno e liquidazione delle somme dovute;

DI DARE ATTO, altresì, che il responsabile del Servizio Giuridico, avrà cura di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) alla Sezione Controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti della Regione Sardegna, nonché al Revisore Contabile dell'Ente.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 3 (Fogli Ennio – Melis Elisabetta – Serra Francesco), astenuti n. 0, votanti n. 14, favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Contini Gregorio – Corona Francesca).

DELIBERA

di rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Allegati:

- relazione del Responsabile del Servizio (All.A);
- atto di preccetto (ALL. B);
- parere revisore dei conti

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Pasquale Pedditzi

Il Vicesegretario Comunale

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
	Maracalagonis, li 27/08/2018
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
	Maracalagonis, li 27/08/2018

Il Responsabile del Servizio Giuridico
F.to Giampaolo Floris

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

ESPRIME

sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

Maracalagonis, li 27/08/2018

Il Segretario Comunale
Enrico Ollosu

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm.

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 10/09/2018 all'Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 1.222 di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 12091 del 10/09/2018);

Maracalagonis, li 10/09/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da **03/09/2018**

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, li 10/09/2018

Il Vicesegretario Comunale
F.to Enrico Ollosu

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Maracalagonis, li 10/09/2018



COMUNE DI MARACALAGONIS

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SERVIZIO GIURIDICO

Prot. n. 11282/2018

Maracalagonis, 24.08.2018

Al Consiglio Comunale


SEDE

OGGETTO: art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali" – Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – Condominio Torre delle Stelle/ Comune di Maracalagonis – atto di precezzo per titoli esecutivi sentenza n. 64/2012 del Giudice di Pace di Sinnai e sentenza n. 1430/2018 del Tribunale Civile di Cagliari - relazione

Preliminarmente, si ritiene di dover brevemente relazionare in ordine ai fatti che hanno determinato la costituzione del debito fuori bilancio nei confronti del Condominio Torre delle Stelle, oggi amministrato dalla società I Borghi s.r.l., come da ordinanza del Tribunale Civile di Cagliari n. 10265/2015 del 16.07.2015, riconducibile al comma 1, lett. a), dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, al fine di fornire tutti gli elementi utili e necessari per valutare e riconoscere la legittimità dello stesso.

PREMESSO CHE

- in data 7.06.2018, è stato notificato per mezzo del servizio postale tramite raccomandata a/r, assunto al protocollo dell'Ente al n. 7640/2018, l'atto di precezzo con il quale è stato intimato il pagamento in favore del Condominio Torre delle Stelle della somma complessiva di euro 4.817,99 (quattromilaottocentodiciasette/99) scaturente, relativamente, dalla sentenza n. 64/2012 del 27.12.2012 emessa dal Giudice di Pace di Sinnai e n. 1430/2018 del 15.05.2018 2018 del Tribunale Civile di Cagliari, entrambe rilasciate con formula esecutiva, la prima l'11.02.2013 e la seconda in data 31.05.2018;
- il procedimento *de quo* è risalente nel tempo, ovvero nell'anno 2010, quando il Geom. Arca Diego, nella sua qualità di amministratore del Condominio Torre delle Stelle, a seguito della notifica dei verbali n. 0938 e n. 0032 emessi dalla Polizia Municipale del Comune di Maracalagonis per violazione del C.d.S. per aver apposto senza alcuna autorizzazione dei dissuasori di parcheggio nella pubblica via, ha proposto ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari teso ad ottenere l'annullamento dei verbali citati, ritenendo che le aree oggetto delle contravvenzioni ricadessero in territorio comunale di Sinnai;
- a seguito dell'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 204, comma 1 bis, il Condominio Torre delle Stelle, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Spinas, con atto di citazione notificato all'Ente a mezzo raccomandata a/r, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 9231/2011, in data 30/06/2011 ha convenuto in giudizio il Comune di Maracalagonis in persona del Sindaco pro tempore, nanti il Giudice



di Pace di Cagliari al fine di ottenere il risarcimento delle spese legali sostenute per il ricorso ex art. 203 presentato nanti il Prefetto;

- con successivo atto di citazione, notificato in data 16.12.2011, il procedimento veniva riassunto per difetto di giurisdizione nanti il Giudice di Pace di Sinnai;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 01/09/2011, sulla base della relazione del responsabile del Servizio di Polizia Locale, veniva disposta la costituzione in giudizio per le difese dell'Ente;
- con determinazione n. 50 del 31.01.2012, veniva conferito l'incarico legale all'Avv. Federica Virzì, il quale nelle proprie difese eccepiva che non vi fosse alcun danno risarcibile, in quanto il ricorso amministrativo presentato nanti il Prefetto non richiedeva la difesa tecnica di un avvocato cosicché la scelta comunque di avvalersene doveva essere supportata interamente dal Condominio attore oltre al fatto che il ricorso era stato accolto solamente per decorrenza dei termini come previsto dall'art. 204, comma 1 bis , del C.d. S e non per esame prefettizio degli atti;
- con sentenza n. 64/2012, il Giudice di Pace di Sinnai in accoglimento delle ragioni di parte attrice e ritenuto sussistente un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. in merito alle spese legali sostenute per il ricorso presentato al Prefetto, che si sarebbero potute evitare laddove l'Amministrazione avesse assunto un comportamento diligente prestando la dovuta attenzione alle doglianze lamentate dall'attore, e non entrando nel merito della proprietà della strade dando per certo che ricadessero nel territorio del Comune di Sinnai, ha condannato il Comune di Maracalagonis al pagamento in favore del Condominio Torre delle Stelle della somma di euro 1.198,22 a titolo di risarcimento del danno e di euro 693,00 per la rifusione delle spese di giudizio, di cui euro 600,00 per compenso professionale ed euro 93,00 per spese vive oltre l'IVA e CPA come per legge;
- con successivo atto di citazione in appello, il Comune di Maracalagonis, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Rombi, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 20.02.2013 per la proposizione dell'impugnazione e successiva determinazione n. 202 del 26.02.2013 di conferimento dell'incarico legale, ha rappresentato una serie di eccezioni non proposte in primo grado, tra le quali il difetto di legittimazione alla causa del Condominio Torre delle Stelle, chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, preliminarmente, la nullità della sentenza stessa e nel merito di rigettare le avverse istanze. Infatti, nell'atto difensivo, il Comune ha eccepito che il Condominio Torre delle Stelle non fosse il soggetto legittimato alla causa, in quanto i verbali di contestazione di cui trattasi erano stati comminati e notificati al Geom. Arca in proprio e non nella sua qualità di amministratore del Condominio e le stesse spese per il ricorso nanti il Prefetto erano state sostenute dallo stesso come dimostrato dalle fatture emesse dal procuratore legale. Non solo, anche laddove l'amministratore del Condominio avesse agito in nome e per conto del Condominio la proposizione della lite non era stata preventivamente autorizzata da parte dell'assemblea condominiale. Infine, in merito della prova, il Giudice di primo grado aveva dato per scontato che i fatti si fossero verificati nel territorio comunale di Sinnai senza prendere in considerazione che il verbale di accertamento fa piena prova sino a querela di falso e nessuna querela era mai stata proposta. Per tali ragioni, poiché alcun danno era stato cagionato al Condominio, quale soggetto estraneo alle questioni della causa, la sentenza impugnata andava riformata e dichiarata nulla per difetto di legittimazione attiva e nel merito rigettate le avverse istanze;
- Con la sentenza n. 1430/2018, pubblicata in data 15.05.2018, il Tribunale Civile di Cagliari ha rigettato totalmente i motivi di appello e condannato il Comune alla rifusione delle spese processuali nei confronti del Condominio per euro 1.618,00, oltre gli accessori di legge;
- In data 31 maggio 2018, la sentenza d'appello è stata rilasciata con formula esecutiva, alla sentenza di primo grado era stata apposta la formula esecutiva in data 11.02.2013, ed in data 7 giugno 2018 è stato notificato l'atto di precezzo per un ammontare complessivo pari ad euro 4.817,9 oltre le spese di registrazione dei due provvedimenti;
- avverso la sentenza del Tribunale Civile, discutibile in quanto non è stata accolta l'eccezione afferente il difetto di legittimazione attiva, si sta valutando di proporre ricorso in Cassazione non senza considerarne i costi, mentre per quanto attiene il precezzo, le cui sentenze sono immediatamente esecutive, occorre provvedere al riconoscimento delle somme intimate per poi provvedere al pagamento. In merito a detto riconoscimento occorre fare alcune precisazioni, in quanto il creditore intimante è il Condominio Torre

delle Stelle in persona del suo amministratore Geom. Arca Diego ma allo stato attuale il Condominio Torre delle Stelle, come da ordinanza del Tribunale Civile di Cagliari n. 10265/2015 del 16.07.2015, ha un amministratore di nomina giudiziale ossia la società I Borghi s.r.l. con sede in Monserrato nella Via Argentina 92. L'Avv. Emanuele Spinas e Arca Diego non sono legittimi ad agire per conto del Condominio, in quanto è la società I Borghi che dovrà curare tutte le posizioni attive e passive del Condominio stesso. In ultimo, merita precisare che il Condominio Torre delle Stelle è debitore nei confronti dell'Ente di una somma pari ad euro 4.377,36 a seguito delle spese di giudizio poste a carico dello stesso con la sentenza n. 549/2018 Reg. Prov. Coll. pronunciata dal Tar Sardegna in data 23.05.2018. Per dette somme, già accertate, si è provveduto ad inoltrare per ora un sollecito bonario e comunque si procederà ad una compensazione tra debito e credito;

- pertanto, in forza del precezzo intimato, occorre procedere al riconoscimento e successivamente al pagamento della somma così determinata:

Descrizione	Importo
importo risarcimento sentenza di 1° grado + interessi maturati dal 27.12.2012 al saldo (euro 1.198,92 + euro 53,98)	Euro 1.252,30
compensi professionali liquidati nelle due sentenze (euro 600,00 + euro 1.618,00) + iva, cpa e spese generali (euro 1.018,33)	Euro 3.236,33
Spese vive (euro 93,00 + euro 12,40 + euro 26,96)	Euro 132,36
Spese per procedimento di esecuzione	Euro 197,00
Spese di registrazione sentenza n. 64/2012 e n. 1430/2018 (Agenzia delle Entrate)	Euro 435,00
Totale	Euro 5.252,99

Ciò premesso, si rileva che la somma complessiva e pari ad euro 5.252,99, costituisce un debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e si propone il riconoscimento per un importo complessivo di euro 4.817,99 nei confronti del Condominio Torre delle Stelle, di chi lo amministra e legalmente lo rappresenta, ed euro 435,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Giuseppina Pedditzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig. Giampaolo Floris



UFFICIO	PROTOCOLLO
12 GIU. 2012	7640
CAT.....CL.....FASC.....	

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SINNAI

Il Giudice di Pace di Sinnai, dott.ssa Lorena Traverso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2012, promossa da :

CONDOMINIO TORRE DELLE STELLE, C. F. 80011570928, in persona del suo amministratore geom. Arca Diego, con sede in Maracalagonis, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Palomba, 1, presso lo studio dell'avv. Emanuele Spinias che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine dell'atto introduttivo del giudizio,

ATTORE

coutro

COMUNE DI MARACALAGONIS, in persona del Sindaco pro-tempore, dott.ssa Antonella Corona, con sede in Maracalagonis (CA), elettivamente domiciliato in Cagliari, via Paoli, 10, presso lo studio dell'avv. Federica Virzì che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in data 29.02.2012,

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale.

All'udienza del 05.10.012, la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attore:

- “ 1) dichiarare il Comune di Maracalagonis in persona del Sindaco in carica, responsabile dei danni subiti dal Condominio di Torre delle Stelle;
- 2) per l'effetto condannare il Comune convenuto al pagamento della somma di E. 1.198,92, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa e,

Bonu Tolu

comunque, non oltre i limiti della propria competenza;

3) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge”.

Nell'interesse del convenuto:

“chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia, contrariis reiectis,

1) rigettare tutte le avverse istanze siccome infondate;

2) con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con comparsa di riassunzione notificata in data 19.12.2011 il Condominio Torre delle Stelle, in persona del suo amministratore, ha convenuto in giudizio davanti a questo Giudice il Comune di Maracalagonis, in persona del Sindaco in carica, al fine di sentirlo condannare al rimborso, a titolo di risarcitorio, delle spese legali da esso corrisposte per la proposizione al Prefetto di Cagliari di un ricorso ex art. 203 C.d.S. avverso due verbali di accertamento emessi dal predetto Comune.

L'attore ha esposto che in data 29.07.2010 e 11.08.2010 il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Maracalagonis aveva notificato al geom. Arca Diego, nella sua qualità di amministratore del Condominio, i verbali di accertamento n. 0938 e n. 0032, ciascuno per la violazione della norma di cui all'art. 21, commi 1° e 4°, C.d.S. in quanto “depositava materiale sulla strada (blocchi di cemento), senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente”, in particolare nelle vie Urano e Venere, site nello stesso Condominio, aggiungendo che nella specie trattavasi di dissuasori di parcheggio che, tuttavia, erano stati posizionati nella parte di dette vie ricadente nel territorio di Sinnai, e che benché ciò fosse stato fatto presente agli agenti verbalizzanti (v. verb. n. 0032), costoro avevano proseguito “nella loro opera”. L'attore ha altresì dedotto di essersi premurato, attraverso il proprio amministratore, ad inviare un fax al Comune convenuto con il quale aveva comunicato l'equivoco nel quale erano incorsi i Vigili Urbani, ma che ciò nonostante l'Amministrazione comunale non aveva provveduto a revocare



Brusco

in sede di autotutela i propri provvedimenti, costringendo esso Condominio ad adire in via amministrativa il Prefetto di Cagliari con ricorso ex art. 203 C.d.S., il quale aveva comportato un esborso per spese legali pari ad E. 1.198,92, come documentato agli atti; che essendo stato detto ricorso accolto ex art. 204, comma 1 bis, C.d.S., aveva inutilmente invitato il Comune di Maracalagonis a procedere al risarcimento del danno subito, corrispondente alle spese legali sostenute, vedendosi così costretto ad adire le vie legali per ottenere la tutela dei propri diritti.

Il Condominio attore ha quindi concluso nei termini sopra ricordati.

Il Comune di Maracalagonis si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato il fondamento dell'avversa domanda chiedendone il rigetto.

In particolare, il Comune convenuto ha in primo luogo eccepito come nella fattispecie non fosse ravvisabile alcun danno risarcibile, stante l'assenza di una propria condotta colposa, di un nesso eziologico tra condotta ed evento dannoso, nonché di una ingiustizia del danno, elementi tutti, ha aggiunto, che costituiscono fonte di responsabilità ed obbligano al risarcimento. Al riguardo ha dedotto che l'ipotesi di accoglimento del ricorso previsto dall'art. 204, comma 1 bis, C.d.S., che ha trovato applicazione, costituisce in realtà una finzione giuridica, in quanto a differenza dell'ipotesi contemplata dal 1° comma della stessa norma, non presuppone l'esame prefettizio degli atti, soggiungendo che l'accoglimento del ricorso non consegue ad un provvedimento espresso del prefetto, ma solo al decorso dei termini perentori concessi a quest'ultimo per l'adozione di un ordinanza di accoglimento o di rigetto, e quindi non perché il ricorso sia effettivamente fondato nel merito.

Il convenuto ha altresì rilevato come sia contrario "ad ogni principio di legalità e giustizia" il fatto che esso debba "far le spese della intempestività del prefetto", la quale aveva comportato "un fittizio e non reale accoglimento del ricorso". Da ultimo ha sostenuto che il procedimento nanti il Prefetto, "essendo privo di ogni carattere giurisdizionale", non richiede la difesa

Lorenzo

tecnica di un avvocato, cosicché la scelta di avvalersene doveva ritenersi riconducibile esclusivamente al Condominio attore, il quale, non avendo inoltrato il ricorso in via autonoma, come avrebbe potuto fare, doveva ora sopportare in proprio i costi sostenuti per spese legali.

La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, è stata tenuta a decisione previo deposito di memorie conclusive autorizzate.

La domanda dell'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

Devono ritenersi sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. perché possa essere riconosciuto il risarcimento del danno richiesto.

Invero, i fatti esposti dal Condominio attore hanno trovato conforto nella documentazione prodotta a corredo della domanda.

Dall'esame del verbale di accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale n.0032 del 04.08.2010, redatto da agenti della Polizia Municipale di Maracalagonis, emerge come nello stesso venga dato atto delle dichiarazioni rese nella circostanza da Arca Diego, nella sua qualità in atti, relative al fatto che il tratto della via Venere, in loc.Torre delle Stelle, in cui era stato accertato il posizionamento di dissuasori ricadeva nel territorio del Comune di Sinnai. E' altresì in atti copia della lettera datata 30.07.2010 inviata dall'amministratore del Condominio Torre delle Stelle al Sindaco del Comune di Maracalagonis, nella quale, con riferimento alla stessa violazione della norma del C.d.S. di cui al precedente verbale notificatogli in data 29.07.2010, accertata nella via Urano, in loc. Torre delle Stelle (cfr. doc.1 comparsa di riassunzione), lo scrivente aveva precisato che "*l'ultimo dissuasore di sosta, partendo dalla spiaggia è posizionato al limite del passo carraio del n.c. 32 e distante dal vicolo successivo mt. 24, e quindi senz'altro nel territorio del Comune di Sinnai..*", chiedendo pertanto l'archiviazione del verbale (cfr. doc. 3 citata comparsa). Allo stesso modo risulta provato che il Condominio Torre delle Stelle ebbe ad inviare alla Prefettura di Cagliari ricorso ex art. 203 C.d.S. avverso i suddetti verbali, redatto dall'avv. Roberto



Bruno Trabu

Podda in virtù di procura al medesimo rilasciata, ricevuto dall'Ente territoriale in data 13.09.2010, nel quale si ribadiva, tra l'altro, che le vie Urano e Venere, site nel Condominio Torre delle Stelle, "ricadono, per la parte interessata dal posizionamento dei dissuasori, entrambe nel Comune di Sinnai." (cfr. doc. 4 ridetta comparsa).

Orbene, l'art. 204, 1° comma, C.d.S. prevede che il Prefetto, se respinge il ricorso, debba emettere entro 120 giorni (decorrenti dalla ricezione degli atti da parte dell'organo accertatore, e previo loro esame), un'ordinanza motivata con la quale ingiunge al trasgressore il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, maggiorata delle spese del procedimento. Nello stesso termine il Prefetto, se ritiene infondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti. Tuttavia il Codice della Strada, nel secondo periodo del comma 1 bis del predetto art. 204, prevede la possibilità che l'accoglimento del ricorso derivi, in via automatica, dalla mancata adozione di una decisione del Prefetto nei termini perentori previsti al comma 1 dello stesso articolo (a seconda delle modalità di presentazione del ricorso, 180 o 210 giorni dal suo deposito). In detta ipotesi, recita la norma, "il ricorso si intende accolto", si verifica cioè l'effetto del silenzio-accoglimento.

Nel caso in esame il Condominio attore ha posto a fondamento della avanzata richiesta risarcitoria proprio l'intervenuto l'accoglimento del ricorso da egli presentato per l'inutile decorso dei termini previsti per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione di rigetto da parte dell'adito Prefetto di Cagliari. Né il Comune convenuto ha fornito prova dell'avvenuta adozione di un siffatto provvedimento.

Da ciò consegue che il Condominio Torre delle Stelle ha visto riconosciute le ragioni che, sin dal principio, il suo amministratore aveva inutilmente tentato di fare valere sia nei confronti dei verbalizzanti, sia nei confronti della stessa

Amministrazione comunale di appartenenza dell'organo accertatore, onde conseguire in via di autotutela l'annullamento degli anzidetti verbali.

Non può condividersi l'argomentazione difensiva del convenuto Comune di Maracalagonis, secondo cui l'avvenuto accoglimento del ricorso invocato da controparte sarebbe una mera finzione giuridica, in quanto non fondato, a differenza dell'ordinaria ipotesi prevista nel 1° comma dell'art. 204 C.d.S., sull'esame degli atti relativi all'accertamento, ma unicamente sul decorso dei termini perentori previsti per l'adozione di una ordinanza di accoglimento o di rigetto. Invero, deve ritenersi che la legge ponga sullo stesso piano, quanto agli effetti pratici, le due modalità di accoglimento del ricorso prefettizio, facendone discendere identiche conseguenze, vale dire la rimozione dell'atto di cui il presunto trasgressore abbia contestato la legittimità. Se così non fosse, il dettato normativo in questione sarebbe privo di alcuna utilità, considerato che *ratio* della norma è quella del rispetto dei tempi certi del provvedimento, al fine di salvaguardare la progettualità del privato e la determinazione dell'assetto di interessi dallo stesso preordinato, in relazione ai tempi del procedimento.

Peraltro, non può neppure escludersi che l'inerzia (sotto l'anzidetto profilo) dell'Autorità prefettizia consista unicamente nella mancata adozione di un formale provvedimento di archiviazione degli atti, pur dalla stessa previamente esaminati, ben sapendo che, una volta decorso il tempo prescritto per la sua emissione, tale risultato si produrrà comunque a vantaggio del ricorrente in virtù dell'espressa previsione normativa di cui al già citato comma 1 bis (secondo periodo) dell'art. 204 C.d.S.. Né il Comune convenuto, alla luce della specifica censura mossa contro i verbali oggetto di ricorso amministrativo, ha offerto di provare in giudizio di avere inviato al Prefetto di Cagliari idonea documentazione certificante che le aree su cui erano stati installati i manufatti di cemento "senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente" ricadevano in territorio soggetto al suo controllo.

Carlo Tassan



Ciò chiarito, si rammenta che l'attività della Pubblica Amministrazione deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del *neminem laedere*, per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa amministrazione un comportamento colposo tale, in relazione alla suindicata norma primaria, da risultare lesivo di interessi giuridicamente rilevanti. Nel qual caso, stante i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97 Cost., la Pubblica Amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c.. Orbene, venendo alla fattispecie giudicata, reputa questo Giudice che le suesposte emergenze istruttorie evidenziano che il danno lamentato dal Condominio attore deve essere ricollegato ad un comportamento negligente tenuto nell'occasione da parte del Comune di Maracalagonis, al quale deve imputarsi di non essersi uniformato alle regole di buon andamento dell'amministrazione che avrebbero dovuto caratterizzare la propria condotta, causando un danno ingiusto a terzi. Infatti, la mancata attenzione prestata a quanto l'amministratore del Condominio Torre delle Stelle aveva da subito lamentato, ha costretto quest'ultimo a rivolgersi ad un legale perché, in suo nome e conto, facesse valere le proprie ragioni nanti il Prefetto di Cagliari, derivando per lo stesso Condominio un danno patrimoniale, rappresentato dai costi che l'opera del professionista ha necessariamente comportato, il quale non si sarebbe prodotto a fronte di un diligente agire da parte del Comune convenuto, e, prima ancora, degli stessi agenti del proprio Corpo di Polizia Municipale, ove fosse stato riconosciuto in sede di autotutela l'errore commesso nella redazione dei contestati verbali.

Così positivamente risolta la questione in ordine all'*an* della pretesa attorea, resta ora da affrontare il tema relativo al *quantum*.

Preliminariamente deve essere affermato che la scelta operata dal Condominio Torre delle Stelle di avvalersi della difesa tecnica per esperire il ricorso in via amministrativa non può costituire fatto che deve restare a suo carico. Invero,

Lorenzo

la facoltà concessa al trasgressore di proporre formale ricorso all'Autorità prefettizia avverso un verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della Strada ben può essere esercitata con l'ausilio di un legale, specie ove si consideri che non tutti i cittadini hanno piena conoscenza delle norme di legge in materia, né, conoscendole, hanno la capacità di stendere correttamente un'istanza o un ricorso senza rivolgersi a persona professionalmente qualificata per far valere i propri diritti. Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che può essere riconosciuto ad un soggetto il danno consistente nelle spese legali sostenute per proporre ricorso avverso un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo, onde ottenerne l'annullamento in sede di autotutela, ritenendo che non possa essere esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile per il solo fatto che esse si riferiscano ad un provvedimento amministrativo (Cass. Civ. Sez. I. 23.07.2004 n. 13801).

Ciò detto, si osserva che il Condomino attore ha documentato la misura del danno sofferto mediante la produzione di copia delle fatture n. 22 del 22.09.2010 di euro 598,92 e n. 05 del 01.06.2011 di euro 600,00, a sé intestate, emesse dall'avv. Roberto Podda, la prima quale acconto "per la pratica Arca Diego/ Com. Maracalagonis (ric. Pref. posiz. dissuasori)", e seconda quale saldo per la medesima causale. L'avv. Podda, escusso quale teste, ha confermato che il Condominio Torre delle Stelle ha versato la complessiva somma di euro 1.198,92, quale risultante dalle predette fatture esibitegli, per il ricorso amministrativo ex art. 203 C.d.S.. E' altresì agli atti copia della lettera raccomandata datata 09.05.2011 inviata al Comune di Maracalagonis, con la quale Arca Diego, in qualità di amministratore del Condominio odierno attore, comunicava l'accoglimento del ricorso presentato al Prefetto di Cagliari ai sensi dell'art. 204, comma 1 bis, C.d.S., e preannunciava la propria intenzione di richiedere il risarcimento del danno all'Amministrazione comunale in relazione ai verbali di accertamento di cui



luca torrisi

sopra.

Pertanto, avuto riguardo alle predette risultanze istruttorie, e in difetto di specifiche contestazioni sul punto, il danno può essere liquidato nell'importo domandato.

Il Comune di Maracalagonis, in persona del Sindaco in carica, deve essere in conseguenza condannato al pagamento della somma di euro 1.198,92 a titolo di risarcimento del danno.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i criteri dettati dall'art. 4 D.M. 140/2012 (le cui disposizioni si applicano, ex art. 41 citato D.M., alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, avvenuta il 23.08.2012) tenuto conto del valore, della natura, e della complessità della causa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattessa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- 1) condanna il Comune di Maracalagonis, in persona del Sindaco in carica, al pagamento in favore del Condominio Torre delle Stelle, della somma di euro 1.198,92 a titolo di risarcimento del danno;
- 2) condanna il predetto convenuto alla rifusione, in favore del Condominio attore delle spese del giudizio, che liquida in complessive euro 693,00, di cui euro 600,00 a titolo di compenso unico professionale, ed euro 93,00 per spese vive, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Sinnai in data 27.12.2012.

Il Giudice di Pace

(dott.ssa Lorena Traverso)

Lorena Traverso

Il Cancelliere

Depositato in cancelleria in data 31/12/2012

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 31/12/2012

IL CANCELLIERE
Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO


a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a

richiesta dell'Avv. Emanuele Spina

e nell'interesse di Condominio Torne delle Stelle

Sinnai, li 11/02/2013



Cancelliere

E' copia autentica di altra copia rilasciata per la prima volta in
forma esecutiva il 11/02/2013

Sinnai, li 11/02/2013

ID CANCELLIERE



N. 1430/2018

R.A.C. 3716/2013

Chronologico 5480/18

Repertorio 2098/18

Repubblica Italiana

In nome del popolo Italiano

Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Grazia Campus ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa iscritta al n. 3716 r.a.c dell'anno 2013 promossa

da

Comune di Maracalagonis, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, nello studio dell'avv.to Cesrae Rombi , che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale , a margine dell'atto di citazione in appello;

appellante

contro

Condominio Torre delle Stelle, con sede in Maracalagonis, in persona del suo amministratore geom. Diego Arca, elettivamente domiciliato in Cagliari, nello studio dell'avv.to Emanuele Spinas , che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale , a margine dell'atto di citazione, in pari data, introduttivo del presente giudizio;

appellato

Conclusioni

nell'interesse dell'appellante, voglia il Tribunale, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad causam del Condominio di Torre delle Stelle, la nullità della procura alle liti e, conseguentemente, la nullità della sentenza impugnata.

Nel merito

In totale riforma della sentenza impugnata, rigettare le avverse istanze, in quanto infondate.

Con vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio.

Nell'interesse dell'appellato, voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto, in quanto destituito di ogni giuridico fondamento e fattuale riscontro, confermando la sentenza così come pronunciata in primo grado, con il favore delle spese e compensi del presente grado del giudizio, oltre alla liquidazione ex art. 96 c.p.c.

Fatto e diritto

Con comparsa in riassunzione , notificata in data 19 dicembre 2011, il Condominio Torre delle Stelle ha assunto:

- di avere convenuto in giudizio, davanti al giudice di pace di Cagliari, il comune di Maracalagonis, al fine di sentirlo dichiarare responsabile dei danni subiti da esso esponente e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma di euro 1.198,92, o di quella somma maggiore, o minore da accettare in corso di causa, entro i limiti di competenza del giudice adito;
- di non avere provveduto ad iscrivere la causa a ruolo e di volerla, appunto, riassumere davanti al giudice di pace di Sinnai, per sentire accogliere le conclusioni formulate con il precedente atto di citazione, con il quale esso Condominio Torre delle Stelle assumeva che:
 - a) in data 29 luglio e 11 agosto 2010, erano stati notificati ad esso esponente, in persona dell'amministratore, i verbali di accertamento di violazione al CDS n. 0938 e n. 0032, redatti dal Corpo di Polizia Municipale del comune di Maracalagonis, contenenti l'irrogazione di due sanzioni amministrative dell'importo di euro 779,00 ciascuna, per violazione dell'art. 21 comma 1 e 4 del CDS " *in quanto depositava materiale sulla strada (blocchi di cemento) , senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente*" ;
 - b) nonostante esso Condominio avesse fatto presente agli agenti verbalizzanti che le zone nelle quali erano stati posizionati i dissuasori ricadevano entrambe nel comune di Sinnai, gli stessi avevano proceduto all'accertamento e il comune di Maracalagonis non aveva revocato, in sede di autotutela il proprio provvedimento, costringendo esso Condominio ad adire in sede amministrativa il Prefetto della provincia di Cagliari, con ricorso ex art. 203 CDS e a sostenere un esborso di spese legali pari ad euro 1.198,92, delle quali chiedeva il ristoro, atteso il mancato riscontro alle richieste

in tal senso.

Nel costituirsi, il comune di Maracalagonis, nel chiedere il rgetto della domanda attrice, ha contestato che, nel caso in specie, fosse ravvisabile un danno risarcibile, precisando come il ricorso ex art. 203 CDS, in realtà, fosse stato accolto soltanto grazie al perfezionamento del cd " silenzio assenso", essendo mancata completamente un'istruzione sui fatti .

Ha, inoltre, evidenziato come questo tipo di provvedimento, in quanto privo di carattere giurisdizionale, non richieda l'esplicazione di una difesa tecnica, con l'assistenza di un legale e come tale scelta sia da ascriversi esclusivamente al Condominio .

Con sentenza in data 27 dicembre 2012, depositata il successivo 31 dicembre, il giudice di pace di Sinnai ha accolto la domanda del Condominio Torre delle Stelle, condannando il comune di Maracalagonis al pagamento della somma di euro 1.198,92, a titolo di risarcimento del danno e alla rifusione delle spese del giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il comune di Maracalagonis, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del Condominio e il fatto che il giudice di pace non abbia rilevato d'ufficio tale difetto e la nullità della procura alle liti.

Lo stesso appellante ha, infatti, osservato come:

--dalla lettura dei verbali con i quali sono state comminate le sanzioni amministrative e, soprattutto dall'esame del ricorso ex art. 203 CDS, emerge come il soggetto che ha proposto il ricorso è il geometra Arca Diego , residente in Cagliari, al n. 77 della via Favonio e non il Condominio Torre delle Stelle, del quale lo stesso Arca è amministratore;

--la spese legali per il deposito del ricorso avverso le richiamate sanzioni siano, quindi, state sostenute dal geometra Arca , unico soggetto titolato a promuovere il giudizio ;

--le fatture poste a fondamento della domanda proposta dal Condominio (nelle quali si legge Arca Diego c/ comune di Maracalagonis) siano state emesse nei confronti di un soggetto che non ha usufruito della prestazione resa dall'avv.to Roberto Podda.

Lo stesso appellante ha, inoltre, assunto come il difetto di legittimazione ad causam debba essere

rilevato anche sotto altro profilo , atteso che l'amministratore del Condominio ha agito in nome e per conto dello stesso, avendo proposto il ricorso e sottoscritto la relativa procura, al di fuori delle materie indicate dagli artt. 1130 e 1131 c.c, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

Ha poi evidenziato come la sentenza impugnata sia ingiusta anche nel merito, atteso che nel giudizio di primo grado manca la prova del fatto che il Comune abbia causato dei danni risarcibili al Condominio; come la stessa decisione abbia errato nell'imputare al Condominio atti riferibili esclusivamente ad Arca Diego e come, infine, abbia dato per scontato che i fatti contestati siano avvenuti in territorio di Sinnai, omettendo, peraltro, di considerare l'efficacia probatoria del verbale di contestazione, avverso il quale non consta sia stata proposta querela di falso, in ordine all'attestazione del verificarsi del fatto in territorio di Maracalagonis.

Nel costituirsi, il Condominio di Torre delle Stelle ha chiesto il rigetto dell'appello, contestandone il contenuto e rilevando, in particolare, come :

--la procura nel giudizio di primo grado e il ricorso al Prefetto di Cagliari ex art. 203 C.D.S, nonché i verbali di accertamento redatti dal corpo di Polizia Municipale siano tutti riferibili al geometra Arca non quale condominio, ma nella sua qualità di amministratore;

--siano configurabili, sia una responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2043 c.c, sia il corrispondente diritto del Condominio di ottenere il risarcimento dei danni subiti, a causa dell'emanazione di atti lesivi di interessi legittimi;

--gli assunti avversi non tengano conto di quanto stabilito dall'art. 345 del codice di rito, posto che, in tutto il giudizio di primo grado, il Comune non ha formulato alcuna eccezione, in ordine alla legittimazione del Condominio e alla concessa nullità della procura alle litigiosità.

La causa istruita con produzioni documentali , è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte in premessa e previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.

Poichè il thema decidendum si incentra, nel merito, sulla sussistenza o meno del diritto di

conseguire la rifusione delle spese giudiziali ex art. 91 c.p.c. in un caso in cui sarebbe stata possibile la difesa personale, si ritiene che tale aspetto dell'intera vicenda processuale si ponga come questione logicamente preliminare, non sembrando contestabile che la negazione di tale diritto, in base al principio della ragione più liquida, priverebbe di rilievo ogni altra questione.

Di fatto, ad avviso del Tribunale, la risposta al quesito non può che essere affermativa.

Sembra al riguardo puntuale il principio desumibile dall'orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale secondo il quale *la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione.*(da ultimo Cass., 09/01/2017, n. 189).

Non si ravvisa infatti la ragione per cui, ai fini delle spese, nei casi in cui è consentita la difesa personale, l'intervento dell'avvocato debba essere diversamente considerato a seconda che il professionista tuteli interessi propri ovvero altrui.

Con l'ovvia conseguenza che il relativo esborso può anche configurarsi come danno ingiusto (*Può essere riconosciuto il risarcimento del danno per le spese legali sopportate per ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela, non essendo esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile, per il solo fatto che esse si riferiscono ad un procedimento amministrativo. Secondo la disciplina generale in materia di risarcimento del danno e di illecito della p.a., infatti, non può essere aprioristicamente escluso (come avvenuto nella specie, relativa agli esborsi affrontati da un privato per ottenere dal prefetto l'annullamento di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada) che le spese, sempre che costituenti una conseguenza del fatto illecito, secondo le comuni regole dell'accertamento del nesso causale, siano risarcibili a titolo di danno ingiusto. (Nell'affermare il principio la S.C. ha cassato rinviando al giudice del merito perché, valutando gli elementi offerti dalla parte nella fase introduttiva del giudizio, accertasse in concreto la ricorrenza dei requisiti anche soggettivi dell'illecito, non*

identificabili con la mera illegittimità dell'atto annullato, ma riferibili al comportamento dell'ente, nonché dei suoi funzionari e dipendenti, e qualificato dal dolo o dalla colpa, nonché l'esistenza delle spese allegate e la dipendenza di esse dal fatto illecito secondo i consueti criteri di adeguatezza causale. Cassazione civile, sez. I, 23/07/2004, n. 13801).

In concreto, non è revocabile in dubbio che i due accertamenti abbiano riguardato il geometra Diego Arca , residente in Cagliari, nella via Favonio n. 77.

Occorre peraltro considerare che essendo la responsabilità personale il fatto che nel verbale sia stato indicato lo stesso Arca, senza alcuna specificazione, come colpevole della rilevata infrazione non è risolutivo; è infatti addirittura possibile che l'amministrazione notifichi due distinti provvedimenti, uno all'autore materiale e l'altro al responsabile solidale, il quale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, può essere una persona giuridica,.. (Cass. 30/03/2009 n. 7666).

In tale contesto, è per contro significativo il fatto che la notifica sia stata effettuata all'Arca a Maracalagonis nel Condominio, senza alcuna incicazione stradale, quindi con avvio riferimento al suo domicilio in ragione della qualifica.

All stregua di tali considerazioni, non pare revocabile in dubbio che legittimato a proposito l'opposizione fosse unicamente il Condominio; e correlativamente che l'amministratore fosse legittimato ad agire, senza bisogno di autorizzazione assembleare.

Non pare, infatti, possa dubitarsi della natura di ordinaria amministrazione – come tale rientrante tra i poteri dell'amministratore- dell'atto di che trattasi, esendo pacifico che la distinzione tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135 c.c., comma 2, riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicchè gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera

dell'assemblea condominiale (Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865).

E se pur vero che tale valutazione è incombente da compiersi volta per volta, è appena il caso di rammentare che l'entità della somma in contestazione rende superflua ogni considerazione a tal riguardo : talchè, in tale contesto anche l'indagare sulla prospettata violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c. si rivela superfluo.

Da ultimo, non si ritiene condivisibile l'assunto secondo il quale il primo giudice non avrebbe tenuto conto del valore probante fino a querela di falso, dell' attestazione concernente il posto in cui sarebbero avvenuti i fatti.

Il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. (Cassazione civile, sez. trib., 24/11/2017, n. 28060).

Talchè è evidente che l'individuazione a verbale del comune di Maracalagonis come luogo in cui sarebbero statu commesse le infrazioni si traduce proprio nell'affermazione di un dato che, per sua

natura, implica margini di apprezzamento.

Deve, da ultimo, evidenziarsi come il presente giudizio non sia la sede adatta per porre in discussione il silenzio assenso del Prefetto e riproporre le ragioni dell'Amministrazione per sostenere la legittimità della contestazione.

In sintesi estrema non si ritiene che sia questa la sede-anche ad ammetterne la censurabilità- per far valere le ragioni che avrebbero giustificato il rigetto del ricorso avverso le infrazioni di cui ai verbali in data 29 luglio e 11 agosto 2010.

Per i motivi esposti, l'appello proposto dal comune di Maracalagonis deve essere rigettato .

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M

--rigetta l'appello proposto dal comune di Maracalagonis avverso la sentenza del Giudice di pace di Sinnai, in data 27 dicembre 2012, depositata il successivo 31 dicembre;

--condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 1618,00; oltre accessori di legge.

Cagliari, 9 maggio 2018

Il Giudice

Depositato in cancelleria

Cagliari, il 15 MAG. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Valentina Soriano

Maria Grazia Campus

Maria Grazia Campus

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Si mandavano a tutti gli Uff. Giud. che ne siano richiesti ed è chiesto per spese di notifica di persona il presente titolo al P. M. di Cagliari o al Consiglio dei Giudici della forza pubblica di cui sono in possesso i documenti richiesti.

Oggi è stata ricevuta una copia della per la prima volta in forma esecutiva, a richiesta dell'Avv. Emanuele Spina e nell'interesse di Cond. Tommaso delle Stelle

Cagliari, il 31 MAG. 2018

E' copia autentica di altro copia rilasciato per la prima volta in

forma esecutiva il

31 MAG. 2018

Cagliari,

31 MAG. 2018

IL CANCELLIERE
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Gian Franco Monteverecchi

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Gian Franco Monteverecchi

IL CANCELLIERE

Gas. 272

Studio Legale Spinas

Avv. Emanuele Spinas

Potestato nanti le Superiori Magistrature

Avv. Enrica Spinas

Via Palomba n. 1 - 09129 Cagliari Tel. 070/304439 - Fax 1782732232

Pec: emanuelespinas@pec.abclex.it / avv.enricaspina@eguiridiche.it

E-mail: studolegalespinas@gmail.com / enrica85@tiscali.it

ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto Avv. Emanuele Spinas, c.f. SPN MNL 55T23 B354X, procuratore domiciliatario nella Via Palomba n.1 a Cagliari del Condominio Torre delle Stelle, c.f./p.IVA 80011570928, con sede in Maracalagonis alla Via Capricorno 8, in persona del suo amministratore pro tempore Geom. Arca Diego, come da procura in atti;

In forza

dei titoli esecutivi, rappresentati dalla **sentenza n. 64/2012 del 27.12.2012**, depositata in data 31.12.2012 presso la cancelleria del Giudice di Pace di Sinnai dalla Dott.ssa Lorena Traverso a cui è stata apposta formula esecutiva in data 11.02.2013, e dalla **sentenza n. 1430/2018 del 09.10.2018**, depositata in data 15.05.2018 presso la cancelleria del Tribunale Civile di Cagliari dalla Dott.ssa Maria Grazia Campus, a cui è stata apposta formula esecutiva in data 31.05.2018, che si notificano in uno al presente atto,

INTIMA E FA PRECETTO

- al **Comune di Maracalagonis**, in persona del Sindaco in carica, con sede in Maracalagonis alla Via Nazionale n. 49, cap 09040, di pagare in favore del Condominio Torre delle Stelle, in persona del suo amministratore pro tempore Geom. Arca Diego, ut supra, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto con avvertimento che, in difetto, si procederà all'esecuzione forzata, la somma di € 1.198,92 a titolo di risarcimento del danno, stabilita in sentenza n. 64/2012 del 27.12.2012, del Giudice di Pace di Sinnai, oltre interessi a far data dal 27.12.2012 sino al saldo effettivo, ad oggi ammontanti ad € 53,38, compensi professionali liquidati nelle due sentenze in € 600,00 per il primo grado, ed € 1.618,00 per il giudizio di appello, oltre R.S.G. al 15% di € 332,70, C.P.A. al 4% di € 82,03, ed I.V.A. al 22% di € 603,60 come per legge, per un ammontare di € 3.236,33; spese liquidata in sentenza di primo grado € 93,00; diritti per la richiesta di n. 2 copie esecutive per € 12,40, per la sentenza di primo grado, ed € 26,96, per la sentenza di secondo grado; competenze per la redazione del presente atto di Precetto pari ad € 135,00, oltre R.S.G. al 15% di € 25,25, C.P.A. al 4% di € 6,21, ed I.V.A. al 22% di € 35,54 come per legge, per un ammontare di € 197,00; per un Totale di € 4.817,99, oltre le spese di registrazione dei due provvedimenti giudiziari, sentenza Giudice di Pace di Sinnai di primo grado e sentenza Tribunale di Cagliari di secondo grado e le spese di notifica segnate a margine, salvo errori e/o omissioni, oltre interessi maturandi ed ogni successiva occorrenda spesa.

Si avverte, inoltre, il debitore che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi.

Cagliari, lì 1 giugno 2018.

(Avv. Emanuele Spinas)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Cagliari, li

Istanti gli Avv.i Emanuele Spinas e Renato Mura, procuratori come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte d'Appello di Cagliari ho oggi notificato quanto precede a:

al Comune di Maracalagonis, in persona del Sindaco in carica, con sede in Maracalagonis alla Via Nazionale n. 49, cap 09040, consegnandogliela quiy a mezzo raccomandata a/r n.

07.04.2018

CORTE D'APPELLO DI CAULIANI
UFF. GIUDIZIARIO
(Guido Desogus)

COMUNE DI MARACALAGONIS	
UFFICIO	PROT. N.
27 AGO. 2018	11326
CAT.....	CL.....
PAG.	

COMUNE DI MARACALAGONIS

Provincia di Cagliari

PARERE DEL REVISORE UNICO - Verbale n. 29/2018

Oggetto: Art. 194 comma 1 lettera A) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO TORRE DELLE STELLE - ATTO DI PRECETTO PER SENTENZE RILASCIATE CON FORMULA ESECUTIVA.

Il Revisore, visti:

- l'art. 239 lettera b) numero 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il comma 1 dell'art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.;
- la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24/08/2018, avente ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi a sentenze esecutive;
- constatato che la somma dei debiti fuori bilancio ammonta ad euro 5.252,99, relativo all'atto di precetto con il quale è stato intimato il pagamento in favore del Condominio Torre delle Stelle della somma complessiva di euro 4.817,99 scaturente, relativamente, dalla sentenza n. 64/2012 del 27.12.2012 emessa dal Giudice di Pace di Sinnai e n. 1430/2018 del 15.05.2018 2018 del Tribunale Civile di Cagliari, oltre alle spese per la

registrazione degli atti giudiziari.

- Visto il parere favorevole del responsabile del Segretario Comunale, in merito alla regolarità giuridico amministrativa e il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile.

Esprime parere favorevole.

La Delibera dovrà essere inviata alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti ai sensi art. 227 Tuel 267/2000

Maracalagonis, 27 agosto 2018

Il Revisore Unico

Dott.ssa Roberta Manca